

Codice A1419A

D.D. 22 febbraio 2022, n. 302

"Fondazione Anffas Rivarolo Canavese - Comunità la Torre Onlus", con sede in Rivarolo Canavese (TO). Approvazione del nuovo Statuto.



ATTO DD 302/A1419A/2022

DEL 22/02/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: “Fondazione Anffas Rivarolo Canavese – Comunità la Torre Onlus”, con sede in Rivarolo Canavese (TO). Approvazione del nuovo Statuto.

Premesso che:

con nota del 02.04.2021, acquisita al prot. n. 20391 del 09.04.2021 è stata presentata istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private del nuovo Statuto della Fondazione “Comunità la Torre Onlus”, C.F. 09008350010, con sede in Rivarolo Canavese (TO), Viale Indipendenza n. 126;

la Fondazione medesima risulta essere stata iscritta in data 24.10.2005 presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private della Regione Piemonte al n. 660;

il nuovo Statuto, in adeguamento al D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione come da atto a rogito del Dott. Marco Cordero di Montezemolo, notaio in Rivarolo Canavese, rep. n. 281485 del 26.10.2020, registrato presso l’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Torino II in data 16.11.2020 al n. 45724;

il Consiglio d’Amministrazione ha altresì deliberato di mutare la denominazione in “Fondazione Anffas Rivarolo Canavese – Comunità la Torre Onlus”, prevedendo inoltre che, allorquando avverrà l’iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), la stessa sarà integrata dall’acronimo “ETS”;

vista la comunicazione, di cui alla nota prot. n. 39573 del 09.11.2021, nella la quale Regione Piemonte chiedeva chiarimenti circa gli artt. 1, 16 e 20 dello Statuto;

visto il riscontro fornito con nota prot. n. 43731 del 09.12.2021, con il quale il Vicepresidente della Fondazione ha dichiarato che la Fondazione procederà ad attuare le modifiche richieste all’atto dell’iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.), e le integrazioni

documentali fornite con nota prot. n. 39461 del 09.11.2021 e nota prot. n. 6733 del 21.02.2022 ;

considerato che, ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, per le Onlus - Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale - disciplinate dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, continuano ad applicarsi le norme previgenti all'istituzione del R.U.N.T.S.;

considerato altresì che per le Onlus le disposizioni in materia fiscale si applicheranno agli enti iscritti nel R.U.N.T.S. a decorrere dal termine previsto dall'art. 104 comma 2 del citato D.Lgs. 117/2017;

dato atto del mancato rispetto dei termini del procedimento conseguente all'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio competente, fino al 31.5.2021 afferente al Settore Contratti – persone giuridiche – espropri – usi civici;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private;

visto il D.P.R. n. 361/2000;

visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 29/93;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001, avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

DETERMINA

Di autorizzare l'iscrizione, al numero 660 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, del nuovo Statuto della "Fondazione Anffas Rivarolo Canavese – Comunità la Torre Onlus", con sede in Rivarolo Canavese (TO), prevedendo inoltre che, allorquando avverrà l'iscrizione presso il R.U.N.T.S., di cui al D.Lgs. n. 117/2017, la denominazione della Fondazione sarà integrata dall'acronimo "ETS". Lo Statuto della Fondazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente , in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie,
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato

STATUTO
TITOLO I
ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA FONDAZIONE

Art. 1- Denominazione

Su iniziativa di ANFFAS ONLUS con sede in Roma alla Via Casilina n. 3T, Cod. Fisc. 80035790585, P.I. 05812451002 e di FONDAZIONE NAZIONALE DOPO DI NOI ANFFAS ONLUS, con sede in Roma alla via Casilina n. 3T, Cod. Fisc. 95013020102 è stata istituita la FONDAZIONE "COMUNITA' LA TORRE - ONLUS" Organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

A seguito della Riforma del Terzo Settore, lo Statuto della Fondazione è modificato nel presente, unitamente all'acquisizione della nuova denominazione "Fondazione Anffas Rivarolo Canavese – COMUNITA' LA TORRE", facendo acquisire alla stessa la veste di ente del terzo settore.

Pertanto, all'atto dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore, la Fondazione aggiungerà alla propria denominazione anche l'acronimo ETS. La qualificazione di ETS costituisce peculiare segno distintivo, che dovrà essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione è tenuta a continuare ad usare l'acronimo ONLUS in ogni scritto, comunicazione o manifestazione esterna al pubblico, conformemente a quanto disciplinato dall'ultimo articolo del presente statuto fino alla cessazione di tale obbligo, come stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.

La Fondazione è un Ente giuridicamente autonomo facente parte della rete associativa ANFFAS.

Art. 2 - Sede legale ed operatività

La Fondazione ha sede legale in Rivarolo Canavese (Torino) e svolge le proprie attività nell'ambito della Regione Piemonte.

La modifica della sede legale dentro i confini comunali è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole vincolante della Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale e non comporta modifica statutaria.

La sede legale può essere trasferita in altro Comune con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole vincolante della Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale e ciò comporterà modifica dello statuto.

Essa potrà istituire sedi secondarie, uffici e centri in tutto il territorio regionale

Art. 3 - Durata

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 – Finalità

La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale esercitando in via stabile e principale una o più attività di interesse generale, senza scopo di lucro, avendo come particolare riferimento della propria attività le persone svantaggiate, con priorità per quelle con disabilità intellettiva e del neurosviluppo e anziani non autosufficienti, affinché sia garantito alle stesse il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

Art. 5 – Attività di interesse generale e attività diverse

La Fondazione persegue le proprie finalità, attraverso lo svolgimento conformemente all'art. 5 del D.LGS n. 117/2017, delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- Interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro

dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La Fondazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, individuate con apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione. Conformemente a quanto previsto dall'articolo del presente statuto, fino alla vigenza della disciplina sulle Onlus, le attività secondarie e strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle attività principali.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Tutte le attività, iniziative e/o servizi saranno ispirati ai principi della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) e adotteranno metodi di valutazione quali ICF o simili e oggettivi criteri di verifica qualitativa interna ed esterna.

La Fondazione persegue il proprio scopo anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:

- a) stabilire e mantenere rapporti con Anffas Nazionale, Fondazione Nazionale Anffas dopo di noi Onlus e Consorzio Nazionale "La Rosa Blu" con le Strutture associative Anffas presenti sul territorio di riferimento e con altri centri pubblici e privati operanti nel settore dello svantaggio sociale ed economico;
- b) promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito amministrativo e giudiziario a tutela della categoria e/o dei singoli soggetti svantaggiati;
- c) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione e la riabilitazione sulla disabilità, con particolare riguardo alla disabilità intellettiva e di sturbi del neurosviluppo, proponendo alle famiglie ogni utile informazione di carattere sanitario e sociale;

- d) promuovere l'inclusione scolastica, la qualificazione e l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate;
- e) promuovere la qualificazione e formazione di operatori e docenti di ogni ordine e grado;
- f) promuovere, costituire, amministrare e gestire strutture e servizi anche domiciliari e ambulatoriali di natura riabilitativa, sanitaria, educativa, assistenziale, sociale e socio-sanitaria, anche in modo tra loro congiunto, strutture diurne e/o residenziali e servizi connessi, centri studi, di formazione e di documentazione;
- g) promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano la disabilità intellettiva e relazionale;
- h) assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela, per i singoli e per la categoria, dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro particolare disabilità intellettiva e del neurosviluppo non possono rappresentarsi;
- i) promuovere, finanziare e partecipare a enti cooperativi e/o a loro consorzi.

Art. 6 – Adesione alla Rete Associativa Anffas

Le attività di cui all'articolo 5 sono esercitate in coerenza con l'appartenenza alla rete di Anffas Nazionale.

La Fondazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, delegando gli interventi per le politiche di carattere regionale agli Organismi Regionali rappresentativi degli Enti aderenti alla rete associativa ed afferenti il territorio di riferimento e quelli per le politiche di carattere sovraregionale ad Anffas Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.

La Fondazione utilizza per le proprie attività, la loro promozione ed identificazione, il marchio Anffas registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, così come fornito da Anffas Nazionale nei modi e nei termini dalla stessa indicati. Nell'eventualità di esclusione o di recesso da ente aderente ad Anffas Nazionale il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o indicativo.

La Fondazione osserva lo Statuto, il Codice Etico, i regolamenti e le deliberazioni assembleari di Anffas Nazionale rispetto alle linee di politiche associative, nonché, a garanzia primaria dell'appartenenza alla rete di Anffas Nazionale e delle persone destinatarie delle attività:

- a) si uniforma al Codice di Qualità e di Autocontrollo adottato da Anffas Nazionale;
- b) redige il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Onlus e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;
- c) devolve, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad Anffas Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti di Terzo Settore facenti parte della rete associativa ANFFAS, nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 16;
- d) costituisce, aderisce, partecipa e sostiene gli Organismi Regionali rappresentativi degli Enti del terzo Settore aderenti alla rete Anffas ed operanti nel territorio di riferimento;

- e) versa annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dalla Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale;
- f) inquadra il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i Servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL Anffas Nazionale o altro dalla stessa indicato;
- g) rispetta, qualora tratti dati personali di persone fisiche per conto di Anffas Nazionale o dalla stessa trasmessi per le finalità della rete associativa (che sia quindi Titolare del Trattamento), l'articolo 28 "responsabile del trattamento" del Regolamento (UE) n. 2016/679.

Unicamente per il perseguimento degli scopi sociali, la Fondazione potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali.

Titolo II PATRIMONIO

Art. 7 - Patrimonio e risorse economiche.

Il patrimonio è costituito da beni mobili e immobili.

Le risorse economiche potranno derivare da:

- conferimenti dei soci fondatori e dei membri;
- le rendite del patrimonio;
- i contributi e i finanziamenti di privati;
- le elargizioni di enti e privati;
- le entrate derivanti da iniziative promosse dalla Fondazione e da quelle derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale;
 - proventi da raccolta fondi effettuata anche in forma organizzata e continuativa;
 - i contributi dello Stato, di enti pubblici, di società private o di privati;
 - i contributi di organismi europei e internazionali;
- le donazioni, le oblazioni o i lasciti in natura o in denaro ed ogni altro eventuale introito non espressamente destinato all'aumento del patrimonio;
- i rimborsi, i corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzione o in accreditamento, e non solo, per l'esercizio delle attività istituzionali;
- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;
- ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio potrà essere incrementato dai beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati destinati all'incremento del patrimonio medesimo per il raggiungimento dei fini istituzionali, dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione espressamente destinati a fondo di dotazione.

Art. 8 – Assenza di scopo di lucro

La Fondazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

Non potrà essere effettuata in nessun caso la distribuzione, anche indiretta,

di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Titolo III BILANCIO E UTILI

Art. 9 – Esercizio della fondazione e bilancio

L'esercizio va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

La Fondazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione redige e approva, previo parere favorevole, se nominato, del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico, il Bilancio dell'esercizio, corredato della relazione dell'attività svolta durante l'esercizio e documentando nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Titolo IV ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 10 - Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori, da nominare nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30 comma 2 del D.Lgs n. 117/2017
- I predetti organi durano in carica quattro esercizi ed i membri sono rieleggibili.

Gli organi scadono alla data della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; dopo la scadenza essi continueranno nelle loro funzioni sino alla nomina dei nuovi organi.

Titolo V AMMINISTRAZIONE

Art 11 - Nomina Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta e amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre componenti così nominati:

- un componente nominato dall'Anffas Nazionale;
- un componente nominato da Il Consorzio La Rosa Blu;
- un componente nominato da Fondazione Nazionale Anffas Dopo di Noi.

Ove non diversamente indicato dai rispettivi organismi, in tempo utile rispetto al rinnovo delle cariche, tale nomine coincidono con i Presidenti pro-tempore, previa accettazione della carica da parte degli stessi Presidenti.

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente e può inoltre nominare un segretario. La funzione di segretario può essere attribuita dal Consiglio di Amministrazione anche ad un soggetto esterno allo stesso.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori e ne stabilisce anche il relativo compenso nei limiti di legge.

Se nel corso del quadriennio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri, quelli rimasti richiedono agli Enti che hanno effettuato la relativa nomina di provvedere senza indugio con nuove nomine per la regolare funzionalità della Fondazione

Il CDA può autorizzare il Presidente a nominare, tramite procura notarile, uno o più persone di sua fiducia, delegando, in tutto o in parte, compiti di amministrazione ordinaria e/o straordinaria.

Art. 12 - Riunioni.

Il Consiglio si riunisce per la predisposizione e l'approvazione del bilancio e in ogni caso ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due membri.

La convocazione contenente gli argomenti all'ordine del giorno è fatta, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, mediante lettera raccomandata, e-mail, pec o altro idoneo mezzo legalmente idoneo ad attestare la ricezione, tranne i casi di urgenza, per i quali la convocazione può essere effettuata con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione entro il giorno precedente.

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, anche tramite teleconferenze, skype o altro idoneo mezzo di comunicazione legalmente valido.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Per le modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti e comunque il voto favorevole del Presidente.

Il Consiglio può conferire incarichi particolari o delegare alcuni dei suoi poteri.

Art. 13 - Competenze

Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, a titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione alcuna, spettano ad esso:

- a) approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
- b) la programmazione anno per anno dell'attività sociale;
- c) la formazione e l'approvazione del bilancio di esercizio e di quello preventivo, nonché, ove richiesti, del bilancio sociale e/o della valutazione di impatto sociale;
- d) l'organizzazione di convegni, congressi, giornate di studio e seminari;
- e) l'approvazione delle convenzioni con le istituzioni operanti nel settore della disabilità;
- f) la nomina di direttori e di procuratori;
- g) le deliberazioni sulla destinazione dei fondi patrimoniali;
- h) le deliberazioni sugli acquisti e sulle vendite immobiliari, sull'accettazione di liberalità, sull'accettazione di lasciti e/o donazioni, anche modali, sull'assunzione d'obbligazioni, sulle operazioni ipotecarie, cancellazioni, rinunce, surroghe o postergazioni d'ipoteche, accensioni di prestiti, mutui e affidamenti bancari;
- i) l'approvazione dei regolamenti per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili;
- l) le modifiche statutarie, previa acquisizione del parere favorevole della

Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale;

m) nominare e revocare il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico

n) vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della fondazione, nonché la conformità dell'impiego degli eventuali contributi ricevuti;

o) garantire la corrispondenza qualitativa dei servizi resi dalla Fondazione alle persone che ne fruiscono, agli standard prescritti dalla normativa e dalle linee guida di Anffas Nazionale e dal Codice di Qualità ed Autocontrollo di Anffas Nazionale, quando adottato

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

Art. 14 – Presidente

1. Il Presidente:

a) ha la legale rappresentanza della Fondazione;

b) ha il potere di rappresentare la Fondazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome della Fondazione;

c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

d) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica della Fondazione;

e) vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;

f) è consegnatario del patrimonio della Fondazione e dei mezzi di esercizio;

g) assume tutte le funzioni relative agli adempimenti ed è a capo del personale;

h) gestisce, l'ordinaria amministrazione della fondazione sulla base delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione, al quale comunque riferisce circa l'attività compiuta;

i) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve tempestivamente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato;

j) cura l'esecuzione delle deliberazioni e sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

2. I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e circostanziata delibera del Consiglio di Amministrazione ad altro componente del Consiglio di Amministrazione o a terzi.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

4. In caso venga meno per qualsiasi motivo il Presidente, tutte le cariche della Fondazione vanno rinnovate e, nel frattempo, il Vicepresidente assume le funzioni del Presidente fino all'insediamento dei nuovi organi.

Titolo VI

CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 15 - Controllo e revisione legale dei Conti

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori nei casi previsti dalla Legge o per espressa decisione.

Il Revisore Unico o tutti i componenti del Collegio dei Revisori devono essere iscritti al registro dei revisori legali. Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori può partecipare, ove lo ritenga opportuno, alle riunioni del Consi-

glio di Amministrazione; a tale scopo sarà comunicato l'avviso di convocazione secondo le modalità e i termini previsti dal precedente art. 12 per le riunioni del Consiglio.

Venendo a mancare il Revisore Unico oppure uno o più membri del Collegio dei Revisori il Consiglio di Amministrazione provvederà alla loro sostituzione in surroga.

In caso di dimissioni, il revisore dimissionario ne farà espressa comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata A.R. o mediante PEC.

Il Collegio o il Revisore Unico ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio o il Revisore Unico accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio. A tali fini il Collegio o il Revisore Unico deve redigere una relazione relativa al bilancio di esercizio di ogni anno, in cui documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il Collegio o il Revisore Unico esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, alle attività diverse, alla raccolta fondi e alla destinazione del patrimonio e all'assenza di scopo di lucro e alla non distribuzione di utili, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dai revisori.

I membri del Collegio o il Revisore Unico possono partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione, esprimendo voto consultivo.

I membri del Collegio o il Revisore Unico possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Titolo VII

Art. 16 - Estinzione/Scioglimento e Liquidazione

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il Consiglio di amministrazione, con la maggioranza dei due/terzi, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri, dandone preventiva comunicazione ad Anffas Nazionale.

Il patrimonio che risulterà dalla liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, 117, a favore dell'Anffas Nazionale o della Fondazione Anffas Dopo di Noi. Nell'eventualità che non fosse possibile devolvere ad Anffas Nazionale o a Fondazione Nazionale Dopo di Noi, si provvederà a devolvere il patrimonio ad uno o più Enti del Terzo Settore aderenti alla rete associativa di ANFFAS, con le modalità previste dalla Legge

TITOLO VIII

RAPPORTI CON ANFFAS NAZIONALE – FONDAZIONE NAZIONALE ANFFAS “DOPO DI NOI” – CONSORZIO NAZIONALE “LA ROSA BLU”

Art. 17 – Rapporti con Anffas Nazionale – Fondazione Nazionale Anffas

“Dopo Di Noi” – Consorzio Nazionale “La Rosa Blu”

La Fondazione e l’Anffas Nazionale, La Fondazione Nazionale Anffas Dopo di Noi e il Consorzio “La rosa blu” collaborano alle attività ed iniziative di comune interesse, concordando le modalità nelle sedi opportune.

Il piano strategico e il programma di attività dovranno essere sottoposti al preventivo parere consultivo della Giunta Esecutiva dell’Anffas Nazionale prima della loro approvazione da parte del Consiglio.

Entro 30 giorni dalla sua adozione, il bilancio di esercizio della Fondazione sarà trasmesso all’Associazione.

Titolo IX

NORME DI CHIUSURA

Art. 18 - Regolamento generale

Il Regolamento generale, ove adottato dal CDA, disciplina le modalità di attuazione delle norme previste nel presente Statuto.

Art. 19 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto, o altrimenti stabilito, valgono le leggi vigenti in materia e le successive modificazioni delle stesse che dovessero intervenire.

ART. 20 Entrata in vigore dello statuto

La Fondazione è da subito retta secondo il presente Statuto, ad eccezione delle clausole statutarie che necessitano dell’iscrizione della Fondazione al Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Di conseguenza, il riferimento nell’articolo 16 del presente statuto, all’ “Ufficio di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”, va inteso, fino all’iscrizione nel RUNTS, all’ “organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 189 e seguenti della Legge n. 662/1996.”

L’ultimo comma dell’articolo 1 e l’intero articolo 6 del presente Statuto, inerenti all’appartenenza alla rete associativa di Anffas Nazionale, entreranno in vigore all’atto dell’iscrizione di Anffas Nazionale nel registro unico nazionale del Terzo Settore, sezione reti associative.

In ogni caso continua a seguirsi, prevalendo su diverse clausole statutarie, la disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all’articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l’efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus.

Gli attuali organi rimangono in carica fino alla loro naturale scadenza, ad eccezione del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore Unico che vanno rinominati entro 60 giorni dall’approvazione del presente e che scadranno insieme agli altri.

All’originale firmato:

Giandario Storace

MARCO CORDERO di MONTEZEMOLO - NOTAIO